

Legge 31 maggio 1975 n°191

e successivi aggiornamenti

Art. 19

Il Ministro per la difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

- a. fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;
- b. fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;
- c. fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;
- d. fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;
- e. fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.

Fermi restando i limiti massimi di età stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno.

Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato -nel corso dell'anno solare precedente a quello per cui si chiede il rinvio- per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due.

Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturità o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore.

Non possono usufruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per più di due anni, ai sensi del successivo articolo 20 (articolo abrogato dal DL 30 dic. 1997, n.504, e che riguardava gli studenti delle scuole superiori).

I militari -in congedo illimitato provvisorio- che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
2. conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di

rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione.